



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Quando si può ridurre l'assegno di mantenimento?

Autore: Redazione | 18/04/2021



***Provvedimenti di modifica dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge e per i figli: l'aumento e la riduzione solo al variare delle condizioni di fatto.***

Sia che si tratti del mantenimento all'ex coniuge che ai figli, non è detto che l'assegno debba essere sempre uguale. È possibile infatti chiederne la revisione, in aumento o in diminuzione, se cambiano i presupposti di fatto su cui la precedente decisione del giudice si fondava. In materia di famiglia, infatti, le sentenze possono

sempre essere modificate se mutano le condizioni economiche e personali delle parti.

Ma **quando si può ridurre l'assegno di mantenimento?** Qui di seguito faremo qualche esempio concreto.

## Modifica dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge

Ciascuno dei coniugi separati o divorziati può sempre rivolgersi al tribunale e chiedere la modifica delle condizioni economiche stabilite nella precedente sentenza di separazione o di divorzio.

La modifica è ammessa solo se si sono verificati **fatti nuovi sopravvenuti** rispetto alla precedente sentenza che aveva definito l'ammontare dell'assegno di mantenimento.

È infatti noto che il giudice, nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile, tiene conto di una serie di variabili come:

- la disparità del reddito tra le parti;
- la durata del matrimonio;
- le spese che i coniugi devono affrontare;
- l'eventuale sussistenza del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Alcuni di queste circostanze possono variare nel tempo. Si pensi ad esempio alle seguenti ipotesi che potrebbero determinare una **diminuzione del mantenimento**:

- il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, da che era disoccupato, ottiene **un posto di lavoro** o avvia un'**attività autonoma**;
- il coniuge beneficiario ottiene una **promozione** oppure il passaggio da un contratto **part-time** a uno **full-time**;
- il coniuge beneficiario riceve una sostanziosa **eredità**, non necessariamente in denaro ma anche solo in beni immobili;
- il coniuge obbligato subisce una riduzione della capacità lavorativa per via di una sopravvenuta malattia che ne determina un **handicap**;
- il coniuge obbligato subisce un **fallimento** nell'attività lavorativa

- autonoma o viene **licenziato**;
- il coniuge obbligato passa da un contratto di lavoro **full-time** a uno **part-time** oppure viene messo in **cassa integrazione**;
- il coniuge obbligato ha **nuovi figli** derivanti da una convivenza o un secondo matrimonio.

Invece, potrebbero determinare un **aumento del mantenimento** situazioni come le seguenti:

- il coniuge obbligato ottiene una **promozione** o comunque un aumento dello stipendio;
- il coniuge obbligato riceve un'**eredità**;
- il coniuge beneficiario **perde il lavoro**;
- il coniuge beneficiario è costretto a ridurre l'attività lavorativa o a interromperla del tutto per una sopravvenuta **invalidità**.

## Modifica dell'assegno di mantenimento ai figli

Così com'è possibile modificare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge è altresì possibile intervenire anche nei confronti del **mantenimento per i figli** anche se, in tal caso, con minori margini. Difatti, il genitore è sempre tenuto a garantire ai figli non economicamente autosufficienti il sostentamento. Tale obbligo cessa definitivamente quando i figli raggiungono una loro indipendenza, senza possibilità che risorga in caso di sopravvenuto bisogno. Non sono pertanto possibili situazioni intermedie: o il figlio non ha un lavoro stabile, e allora ha diritto al mantenimento, oppure il figlio si è reso indipendente, e allora cessa per sempre l'obbligo di mantenimento (anche in caso di successiva disoccupazione).

Poiché il **mantenimento per i figli** è rivolto a garantire loro **lo stesso tenore di vita che avevano** quando ancora vivevano con entrambi i genitori, è verosimile che l'importo dell'assegno non venga mai ridotto. Tutt'al più, è possibile richiedere un **aumento**, il che succede di solito al crescere delle esigenze dei ragazzi. Si pensi, ad esempio, agli **studi universitari** che comportano un incremento delle spese di viaggi o per l'affitto fuori sede.

Talvolta, è lo stesso giudice - con la sentenza di separazione o divorzio - a

graduare la misura del mantenimento dei figli, in un'ottica crescente, al crescere della loro età. E, difatti, mantenere un bambino piccolo non è assolutamente paragonabile al caso del figlio divenuto maggiorenne e bisognoso di una propria indipendenza, di una vita di relazioni sociali, di viaggi e di strumenti per lo studio.

Naturalmente, la possibilità di chiedere un aumento del mantenimento per i figli deve sempre trovare, come contraltare, una capacità economica da parte del genitore obbligato.